

Viale Matteotti n. 10 - 25030 Coccaglio (BS)
PEC: suap-aggregazione-coccaglio@pec.comune.coccaglio.bs.it
C.F. 00821390176 - P.IVA 00580060986
www.suap.comune.coccaglio.bs.it

Bollo assolto in modalità
virtuale

Prot. n°

Coccaglio, 29/04/2015

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

(Decreto del Presidente della Repubblica n°160/2010, articolo 7)

Spett. Comunione Ereditaria di Lorini Orio di Lorini Fulvio & c. snc. Via
Elettra n° 15 25030 Chiari
assiecosrl@legalmail.it
comunione.ereditaria.lorini@legalmail.it

p. c. Spett. Provincia di Brescia
Settore ambiente
Via Milano 3 - Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it

p.c. Spett.le ARPA
Via Cantore, Brescia
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

p. c. Comune di Trenzano
Via Vittorio Emanuele, 3 - 25030 - Trenzano
protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it

p.c. Spett.le AOB2
VIA XXV APRILE 18 - Rovato (Bs)
aob2.aga@cert.aob2.it

LA RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA La comunicazione pervenuta il 21/04/2015 dalla Provincia di Brescia, acclarata al protocollo n. 5865 relativa al rilascio di Autorizzazione Unica per lo svolgimento dell'attività di produttiva dalla ditta COMUNIONE EREDITARIA DI LORINI ORIO DI LORINI FULVIO & C. SNC., di cui è socio il Sig. Fulvio Lorini nato a CHIARI il 27/02/1965, presso lo stabilimento collocato nel Comune di TRENZANO in VIA INDUSTRIALE N. 5 ,P.T. , foglio 15 numero 234 Subalterno 1-2-3-4.

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia 111 del 02.12.2014;

RICHIAMATO il Testo unico degli Enti Locali, approvato con dlgs n. 267 del 18.08.2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti:

VISTE le seguenti norme concernenti in materia di emissioni in atmosfera:

- decreto del direttore generale regione Lombardia n.36 del 07 gennaio 1998, recante direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2014, n- 7/19461, recante "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/0 recupero di rifiuti";
- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" parte quarta "Norma in materia ambientale" parte quarta "Norma in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- deliberazioni della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619, n. 2513, applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So)
- deliberazione della giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR

VISTA la documentazione presentata dal richiedente in atti nella pratica;

VISTI gli atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti:

- atto dirigenziale della Provincia di Brescia 2673 del 17/04/2015;
- comunicazione in Materia di rifiuti e conseguente iscrizione nel registro delle imprese che recuperano i rifiuti in regione semplificato (n. R1433) efficace fino al giorno 02.03.2015

R I L A S C I A

alla Società COMUNIONE EREDITARIA DI LORINI ORIO DI LORINI FULVIO & C. SNC. , P.IVA 01505180982 il presente provvedimento conclusivo del procedimento unico, che è ad ogni effetto titolo unico per l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di CHIARI in VIA INDUSTRIALE N. 5, foglio 15 numero 234, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto dall'allegato AUA - SEZIONE "RECUPERO RIFIUTI" che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali presenti e future;

- autorizzazione unica ambientale, **atto dirigenziale della Provincia di Brescia n° 2673 del 17/04/2015;**

R E N D E N O T O

- di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali; comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 2015 e 2016 del d.lgs. n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.p.r n.59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio;

L'attività di recupero dei rifiuti assentita con il presente atto potrà essere avviata solo a seguito dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Brescia;

Che eventuale cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, devono essere comunicati tempestivamente alla Provincia di Brescia;

Che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo norme vigenti, mentre ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda almeno 30 gg prima della cessione, apposita domanda;

Di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali che non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 6 del d.p.r. n. 59/2013;

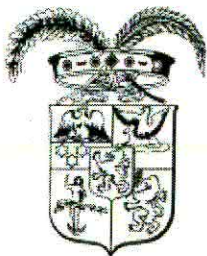
Di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'art. 5 del d.p.r. 59/2013;

Di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Brescia entro 60 giorni dalla data notifica, con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n°104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n°1199;

LA RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO
UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
(Rag. Cola Lara)

Documento sottoscritto digitalmente e notificato a mezzo Posta Elettronica Certificata ai sensi degli articoli 2 e 4 del DPR 7/09/2010 n. 160



PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE,
UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13
25126 Brescia

Telefono
030/37.49.566

Fax
030/37.48.482

Pratica AUA: ID MUTA: AUA26937
Fascicolo rifiuti n. 2384

Brescia,

pec SUAP AGGREGAZIONE DI COCCAGLIO
suap-aggregazione-
coccaglio@pec.comune.coccaglio.bs.it

pec E p.c.
COMUNIONE EREDITARIA DI LORINI
ORIO E LORINI FULVIO & C. SNC
V. ELETTRA 15 - 25032 CHIARI (BS)
comunione.ereditaria.lorini@legalmail.it

Prot. n. _____
Cl.091106
GMT/sg

OGGETTO: Trasmissione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi gestita dalla ditta **COMUNIONE EREDITARIA DI LORINI ORIO E LORINI FULVIO & C. SNC** presso l'insediamento in comune di **TRENZANO V. INDUSTRIALE 5 FR. COSSIRANO**.

Si trasmette, ai fini del rilascio al richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 4 del d.P.R. 59/2013, l'A.U.A. n. ~~2693~~ del **17 APR. 2015**

E' necessario che codesto SUAP provveda a dare comunicazione alla scrivente della data del rilascio.

Inoltre, in applicazione di quanto disposto dalla d.g.p. n.- 50 del 24.02.2004, la Ditta dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP**, una garanzia finanziaria **a favore della Provincia di Brescia**, secondo le modalità previste dalla D.G.P. n. 50 R.V. del 24/02/2004 che si allega in copia.

La garanzia, per la cui decorrenza si assume la data di rilascio dell'AUA, dovrà essere dell'importo di **Euro 5.121,98 (Euro cinquemilacentonovantuno/98)** avrà validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia, così come disposto al punto 12) del provvedimento provinciale n. ~~2693~~ del **17 APR. 2015**

L'originale della garanzia finanziaria deve essere trasmessa alla provincia di Brescia e si sottolinea inoltre che l'attività di recupero rifiuti assentita con l'AUA potrà essere avviata solo a seguito dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di questa Provincia.

E' fatta salva la normativa in materia di imposta di bollo.

Distinti saluti

Il Funzionario
Dott.ssa Loredana Massi

Referente per la pratica:

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Loredana Massi -Tel.:030.3749659

Istruttore pratica: Stefania Gaibotti - tel 030.3749566

A00 PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 49159/2015 del 20-04-2015
Copia Documento

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 2673/2015

SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

Proposta n° 856/2015

OGGETTO: RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI TRENZANO, V. INDUSTRIALE 5 FR. COSSIRANO DALLA DITTA COMUNIONE EREDITARIA DI LORINI ORIO E LORINI FULVIO & C. SNC, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI CHIARI V. ELETTRA 15.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 111 del 02.12.2014 di conferimento al sottoscritto di coordinamento dell'incarico di dirigente del Settore Ambiente – Protezione Civile dal 02.12.2014 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Visti i seguenti atti in materia di gestione rifiuti:

- decreto del direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- deliberazione della giunta provinciale 30 aprile 2004, n.157, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2004, n. 7/19461, recante “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle d.d.g.r. nn. 4574/99, 48055/00 e 5964/01”;
- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
- deliberazioni della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.);
- deliberazione della giunta provinciale n. 92 del 08/03/2010, relativa alla determinazione degli importi

Documento Firmato Digitalmente

degli oneri istruttori relativi agli impianti di gestione dei rifiuti, alla voce “comunicazione ai sensi degli artt. 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”;

- deliberazione della giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;

Premesso che questa Provincia, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3 del medesimo decreto;

Vista la domanda pervenuta a questa Provincia tramite il SUAP del Comune di TRENZANO, in data 10.12.2014 registrata al protocollo generale di questa Provincia (P.G.) con n. 154468 in data 18/12/2014, con la quale il Sig. Lorini Fulvio, nella sua qualità di rappresentante della ditta **COMUNIONE EREDITARIA DI LORINI ORIO E LORINI FULVIO & C. SNC**, avente sede legale in comune di CHIARI, V. ELETTRA 15, ha chiesto l’autorizzazione unica ambientale (AUA) per lo svolgimento dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell’insediamento sito in comune di **TRENZANO (BS), V. INDUSTRIALE 5 FR. COSSIRANO**, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006;

Verificato che lo stabilimento in questione, da quanto si desume dalla domanda e dalle risultanze del procedimento, è esistente al 13/06/2013 (data di entrata in vigore del d.P.R. n. 59/2013) e già munito dei seguenti titoli abilitativi ambientali al momento della presentazione della domanda di AUA: comunicazione in materia di rifiuti e conseguente iscrizione nel registro delle imprese che recuperano rifiuti in regime semplificato (n.R1433) efficace fino al giorno 02.03.2015;

Preso atto che relativamente a detta domanda la Provincia ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990;

Dato atto che con nota P.G. n. 158010/14 del 30.12.2014, indirizzata al SUAP, questa Provincia, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

Preso atto che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia con note del SUAP registrate al P.G. n. 3466 del 14.01.2015 e P.G. n. 5397 del 19.01.2015;

Rilevato che:

- l’area interessata dall’impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 15, Mapp. n. 234 censuario di Trenzano (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di TRENZANO n. 208 del 12.01.2015), ha la seguente destinazione urbanistica: “Zona D1 artigianale, terziario e commerciale consolidata e di completamento”;
- considerando il vigente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con d.g.r n. IX/661 del 20.10.2010, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell’impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;

Rilevato che l’AUA richiesta sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni e che il SUAP competente all’adozione del provvedimento finale non ha indetto conferenza di servizi;

Dato atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali: comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, in particolare la comunicazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell’allegato denominato “AUA - Recupero rifiuti”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **5.121,98 (Euro cinquemilacentoveventuno/98)** l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a messa in riserva di mc 290 di rifiuti non pericolosi destinati al recupero

Ritenuto:

- che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata entro 90 giorni dal rilascio dell’Autorizzazione

Unica Ambientale (AUA);

- che la garanzia finanziaria debba avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia od altra Autorità competente;

Dato atto che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. eventualmente necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

Ritenuto opportuno far presente che, qualora in relazione all'attività di cui alla presente AUA si svolgessero procedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte seconda del d.lgs. 152/2006, l'AUA stessa potrà essere riesaminata alla luce delle risultanze dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006, la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dalla normativa in relazione alla gestione dei rifiuti in regime semplificato, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;

Verificato che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 59/2013;

Visti:

- la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (in atti), e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'Ufficio Rifiuti, con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. e ritenuto di poter adottare il presente atto;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di adottare l'autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) richiesta dalla ditta **COMUNIONE EREDITARIA DI LORINI ORIO E LORINI FULVIO & C. SNC** (C.F. 01505180982), per l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di TRENZANO (BS), V. INDUSTRIALE 5 FR. COSSIRANO, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto, dagli allegati "Sezione recupero rifiuti" che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati, dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali, presenti e future;
2. di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali: comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, a cura del competente SUAP;
4. di dare atto che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 59/2013 l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale o la revisione delle sue prescrizioni

anche prima della scadenza, quando tali prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;

6. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 59/2013;
7. di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'art. 5 del d.P.R. n. 59/2013;
8. che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo le norme vigenti;
9. che ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda, almeno 30 giorni prima della cessione, apposita domanda di volturazione;
10. che la cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, siano tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia;
11. di dare atto che la ditta intestataria della presente AUA è iscritta nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi degli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con il n. **R 1747**;
12. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **5.121,98 (Euro cinquemilacentotrentuno/98)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, stabilendo che tale garanzia finanziaria deve pervenire entro **90 giorni** dal rilascio della presente, deve essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 del 24.02.2004 e deve avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
13. di stabilire che la mancata prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione della giunta provinciale n. 50 del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida;
14. di prescrivere che l'attività di recupero dei rifiuti assentita con il presente atto potrà essere avviata solo a seguito dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di questa Provincia;
15. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
16. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale di cui uno in formato cartaceo.

Il presente atto ai sensi dell'art. 4, comma 7, ultima parte, del d.P.R. n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP competente ai fini del rilascio del titolo al richiedente nonché della sua comunicazione a questa Provincia ed ai soggetti intervenuti a qualunque titolo nel procedimento.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 17-04-2015

Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)

AUA – Sezione “RECUPERO RIFIUTI”

Tabella descrittiva - RIFIUTI

RAGIONE SOCIALE	COMUNIONE EREDITARIA DI LORINI ORIO E LORINI FULVIO & C. SNC	CODICE FISCALE
		01505180982
SEDE LEGALE	V. ELETTRA 15 CHIARI	
SEDE INSEDIAMENTO	TRENZANO (BS) V. INDUSTRIALE 5 FR. COSSIRANO	FOGLIO N. 15
		MAPP. N. 234
SUPERFICIE IMPEGNATA DALL'IMPIANTO	- DISPONIBILE	~ m ² 290
	- SUPERFICIE COPERTA	~ m ² 290
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	Zona D1 artigianale, terziario e commerciale consolidata e di completamento	VIGENTE P.G.T.
LEGALE RAPPRESENTANTE	LORINI FULVIO nato a Chiari (BS) il 27.02.1965 e residente a Chiari (BS) in via Monsignor Pietro Gazzoli, 8	
RESPONSABILE TECNICO	LORINI FULVIO nato a Chiari (BS) il 27.02.1965 e residente a Chiari (BS) in via Monsignor Pietro Gazzoli, 8	

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 290 mq; l'impianto è sito nel comune di TRENZANO (BS) V. INDUSTRIALE 5 FR. COSSIRANO è censito al NCTR del comune di TRENZANO al foglio n. 15 mappale 234; la ditta ha disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona “ Zona D1 artigianale, terziario e commerciale consolidata e di completamento ” come risulta dal vigente P.G.T. del Comune di TRENZANO (BS);
- 1.3. l'elenco delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati così come previste dal D.m. 05.02.1998 e s.m.i., il riepilogo delle operazioni effettuate e le relative quantità, sono riportati nella seguente tabella:

01.01	<i>rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi</i>						R13
Codice CER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150101							
150105							
150106							
200101							
TOTALE		20	5	2000	500	0	0

02.01	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro					R13	
Codice CER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
101112							
150107							
160120							
170202							
191205							
200102							
TOTALE		20	10	1000	500	0	0

03.01	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]					R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
100210							
120101							
120102							
120199							
150104							
160117							
170405							
190102							
190118							
191202							
200140							
TOTALE		140	112	3000	2400	0	0

03.02	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]					R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
110501							
120103							
120104							
120199							
150104							
170401							
170402							
170403							
170404							
170406							
170407							
191002							
191203							
200140							
TOTALE		50	40	500	400	0	0

05.08	spezzoni di cavo di rame ricoperto					R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160118							
160216							
170401							
170411							
TOTALE		20	10	1000	500	0	0

06.01	<i>rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici</i>						R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
020104							
150102							
170203							
191204							
200139							
TOTALE		20	5	2000	500	0	0

09.01	<i>scarti di legno e sughero, imballaggi di legno</i>						R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
030101							
030105							
150103							
170201							
191207							
200138							
200301							
TOTALE		20	5	2000	500	0	0

2. Prescrizioni

- 2.1 la Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel D.M. 5.2.1998 così come modificato dal D.M. 186 del 05.04.2006 nonché nelle norme di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e dalle altre normative applicabili all'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, presenti e future;
- 2.2 l'attività potrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nell'elaborato grafico allegato all'istanza di AUA, nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa;
- 2.3 fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.5 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata all'AUA;

- 2.6 tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.7 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.8 dovrà essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.9 la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando comunque quanto segue:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

2.13 Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, il recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la loro gestione;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

3. INDICAZIONI

- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché

la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;

- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);



PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13
25126 Brescia

Telefono
030/37.49.566
Fax
030/37.48.482

Pratica AUA.
Fascicolo Rifiuti n. 2384

Brescia, 15 GIU. 2015

pec **COMUNIONE EREDITARIA DI LORINI
ORIO E LORINI FULVIO & C. SNC**
V. ELETTRA 15- CHIARI (BS)
comunione.ereditaria.lorini@legalmail.it

pec **ELBA ASSICURAZIONI SPA**
c/o Ag. ACC Marchesi srl
V. Aldo Moro 7 - BRESCIA
accmarchesi@pec.wmail.it

E p.c.

pec **SUAP AGGREGAZIONE DI COCCAGLIO**

P.G. _____
GMT/sg
CI 091106

OGGETTO: Accettazione della garanzia finanziaria prestata a fronte dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) diretta a sostituire la Comunicazione di esercizio attività di recupero dei rifiuti non pericolosi a sensi dell'art. 216 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fidejussoria n. 721768 del 05.05.2015, registrata al P.G. prov.le n. 69187 del 05.06.2015, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale del Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 2673 del 17.04.2015, rilasciato dal SUAP con provvedimento conclusivo in data 29.04.2015.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo sopra citato trasmesso dal SUAP, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Tenuto conto che:

1. l'autorizzazione AUA è concessa per un periodo di quindici anni dalla data del rilascio del SUAP (scadenza AUA 29/04/2030);
2. la polizza n. 721768 del 05.05.2015 ha durata fino al 17/04/2021 (periodo di cinque anni più uno), quindi per un periodo inferiore rispetto a quanto disposto al precedente punto 1);
3. la ditta, con nota del 04.06.2015, registrata al protocollo generale della provincia con il n. 69187 in data 05.06.2015, si è impegnata a presentare nuova polizza o appendice alla garanzia entro il 17.03.2020.

In considerazione di quanto sopra, con la presente si prescrive alla ditta, entro il 17.03.2020, di prestare nuova polizza o appendice alla garanzia in oggetto, con validità pari alla scadenza dell'autorizzazione maggiorata di un anno (29.04.2031).

La mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra nei termini previsti può comportare la revoca dell'atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Rifiuti- Via Milano, 13 - Tel. 030.3749566 - Stefania Gaibotti.

Distinti Saluti.

Il Direttore del Settore
(Dott. *Giovanmario Tognazzi*)

A00 PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 72155/2015 del 15-06-2015
Copia Documento

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
DELL'AMBIENTE
E DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA SOLANO, 12
25126 Brescia
tel. 030 3749 911
fax 030 3749 982
C.F. 80008790178
P.IVA 03046300178

AGD PROVINCIA DI BRESCIA
Praticella Invio n. 50785/2020 del 01.04.2020
Doc. Principale - Copia del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE

Brescia, _____

Spett.le
Comunione ereditaria di Lorini Orio e Lorini
Fulvio & C. Snc
PEC: comunione.ereditaria.lorini@legalmail.it

Spett.le
Elba Assicurazioni C/o ACC Marchesi Srl
PEC

p.c. Spett.le
Suap del Comune di Trenzano
PEC

P.G. _____
protocollo generato dal sistema
LM/s)
CI 9.11.06

OGGETTO: Fascicolo n. 815/2020 - rifiuti - pratica 2384.
Accettazione della garanzia finanziaria prestata a fronte dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) diretta a sostituire la Comunicazione di esercizio attività di recupero dei rifiuti non pericolosi a sensi dell'art. 216 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.
Ditta Comunione ereditaria di Lorini Orio e Lorini Fulvio & C. Snc con sede legale in via Elettra n. 15 Chiari (BS) ed insediamento di Trenzano via Industriale 5 Fraz. Cossirano.

Premesso che la Provincia di Brescia, con nota prot. n. 72155/2015 del 15/06/2015, ha comunicato l'accettazione della polizza fidejussoria n. 721768, prescrivendo alla scrivente di presentare nuova polizza o appendice alla polizza suddetta con validità pari alla scadenza dell'autorizzazione maggiorata di un anno (**29.04.2031**);

Con nota pec del 27.03.2020, registrata al p.g. provinciale n. 48558, la ditta ha presentato nuova garanzia finanziaria n. 1614996 del 05.03.2020 con scadenza fino al 17.04.2026.

Per quanto sopra, si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della copia della polizza fidejussoria n. 1614996 del 05.03.2020, pervenuta via pec, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale del Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 2673 del 17.04.2015, rilasciato dal SUAP con nota del 29.04.2015.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo sopra citato trasmesso dal SUAP, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Tenuto conto che:

1. l'autorizzazione AUA è concessa per un periodo di quindici anni dalla data del rilascio del SUAP (scadenza AUA **29.04.2030**);

2. la polizza n. **1614996 del 05.03.2020** ha durata fino al **17.04.2026** (periodo di cinque anni più uno), quindi per un periodo inferiore rispetto a quanto disposto al precedente punto 1);

In considerazione di quanto sopra, con la presente si prescrive alla ditta, entro 60 giorni antecedenti la data di scadenza della polizza per la gestione rifiuti (17.02.2025), di prestare nuova polizza o appendice alla garanzia in oggetto, con validità pari alla scadenza dell'autorizzazione maggiorata di un anno (**29.04.2031**).

La mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra nei termini previsti può comportare la revoca dell'atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004.

Con nota del 27.03.2020 la ditta ha comunicato, altresì, di aver inviato in raccomandata a.r. l'originale della polizza fidejussoria in oggetto, non potendo però verificarne la consegna si rammenta che l'originale della polizza dovrà pervenire in raccomandata a.r. o consegnato brevi manu allo scrivente ufficio non appena l'emergenza sanitaria sarà cessata.

Distinti Saluti.

La P.O. delegata
Dott.ssa Loredana Massi
(documento firmato digitalmente)

Referente per la pratica:
Responsabile del procedimento
Ufficio: Rifiuti - Dott.ssa Loredana Massi - Tel.:030.3749659
Istruttore pratica: Stefania Lorenz - 030-3749653